REGOLAMENTO (CE) N. 1363/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1995

che modifica i regolamenti del settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del fattore di correzione di 1,207509, che influiva fino al 31 gennaio 1995 sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi e importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità di determinazione e d'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [4];

considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi e importi in oggetto, che sono applicabili almeno a partire:

— dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o importi per i quali questa campagna comincia nel gennaio 1996,

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti:

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

I. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

1. regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione [6];
2. regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 771/95 [8];
3. regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 872/95 [10];
4. regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92 [12];
5. regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/92 [14];
6. regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione [15];
7. regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione [16], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93 [17];
8. regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione [18], modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
9. regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione [19], modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
10. regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio [20], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95;
11. regolamento (CE) n. 3253/93 della Commissione [21];

[5] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[6] GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.
[7] GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
[8] GU n. L 77 del 6. 4. 1995, pag. 9.
[9] GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
[10] GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 17.
[11] GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.
[12] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 15.
[13] GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.
[14] GU n. L 153 del 5. 6. 1992, pag. 9.
[15] GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.
[16] GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 13.
[17] GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.
[18] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 56.
[19] GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.
[20] GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
[21] GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 28.

12. regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione [1];
13. regolamento (CE) n. 1372/94 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 997/95;
14. regolamento (CE) n. 1402/94 della Commissione [3];
15. regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1306/95 [5];
16. regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio [6];
17. regolamento (CE) n. 86/95 della Commissione [7].

II. **PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI**

18. regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1416/94 [9];
19. regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
20. regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/93 [12];
21. regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione [13], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2430/94 [14];
22. regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio [15];
23. regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione [16], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;
24. regolamento (CE) n. 3010/94 della Commissione [17];
25. regolamento (CE) n. 3342/94 della Commissione [18];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestioni interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, di alcuni prezzi e importi in ecu nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i regolamenti di cui agli articoli da 2 a 26 sono modificati secondo le indicazioni che vi figurano.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 25, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;
2) all'articolo 25 bis, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;
3) all'articolo 26, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

Articolo 3

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Articolo 4

L'allegato XV del regolamento (CEE) n. 3587/86 è sostituito con l'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 790/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, l'importo di 60 ECU è sostituito con l'importo di 72,45 ECU, l'importo di 70 ECU è sostituito con l'importo di 84,53 ECU e l'importo di 75 ECU è sostituito con l'importo di 90,56 ECU;
2) all'articolo 2, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 bis è modificato come segue:
   a) al paragrafo 1, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU;
   b) al paragrafo 2, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU;
2) all'allegato IV, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

Articolo 7

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/90, l'importo di 11 ECU è sostituito con l'importo di 13,28 ECU e l'importo di 13 ECU è sostituito con l'importo di 15,70 ECU.

---

[1] GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.
[2] GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 6.
[3] GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 4.
[4] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[5] GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 15.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.
[7] GU n. L 14 del 20. 1. 1995, pag. 8.
[8] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[9] GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 2.
[10] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
[11] GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.
[12] GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 42.
[13] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.
[14] GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 12.
[15] GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.
[16] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.
[17] GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 5.
[18] GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 85.

Articolo 8

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 667/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Articolo 9

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2173/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Articolo 10

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2276/92, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU, l'importo di 2,50 ECU è sostituito con l'importo di 3,019 ECU, l'importo di 3,50 ECU è sostituito con l'importo di 4,226 ECU, l'importo di 5,00 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU, l'importo di 6,50 ECU è sostituito con l'importo di 7,849 ECU e l'importo di 0,60 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Articolo 11

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU, l'importo di 300 ECU è sostituito con l'importo di 362,25 ECU, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Articolo 12

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3253/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Articolo 13

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2958/93, l'importo di 1,5 ECU è sostituito con l'importo di 1,811 ECU e l'importo di 3 ECU è sostituito con l'importo di 3,623 ECU.

Articolo 14

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1372/94, l'importo di 8 ECU è sostituito con l'importo di 9,660 ECU.

Articolo 15

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1402/94, l'importo di 4 ECU è sostituito con l'importo di 4,830 ECU.

Articolo 16

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Articolo 17

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3816/92, l'importo di 100 milioni di ECU è sostituito con l'importo di 120,8 milioni di ECU.

Articolo 18

Al secondo considerando del regolamento (CE) n. 86/95, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,739 ECU.

Articolo 19

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 626/85, l'importo di 4,50 ECU è sostituito con l'importo di 5,434 ECU.

Articolo 20

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 627/85, l'importo di 6 ECU è sostituito con l'importo di 7,245 ECU.

Articolo 21

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/86, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 2999/92 è modificato come segue :

1) all'articolo 2, l'importo di 10 ECU è sostituito con l'importo di 12,08 ECU ;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, l'importo di 5 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU.

Articolo 23

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1991/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

Articolo 24

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 2252/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

Articolo 25

L'allegato del regolamento (CE) n. 3010/94 è sostituito con l'allegato II del presente regolamento.

Articolo 26

L'allegato del regolamento (CE) n. 3342/94 è sostituito con l'allegato III del presente regolamento.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, per ogni importo considerato, a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricola fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO XV

IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2

— cavolfiori :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— pomodori :	6,038 ECU per 100 kg netti,
— melanzane :	5,434 ECU per 100 kg netti,
— pesche :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— nettarine e pesche-noci :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— albicocche :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— limoni :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— pere :	4,830 ECU per 100 kg netti,
— uve da tavola :	6,038 ECU per 100 kg netti,
— mele :	8,453 ECU per 100 kg netti,
— mandarini :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— satsuma :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— clementine :	7,245 ECU per 100 kg netti,
— arance :	6,038 ECU per 100 kg netti. »

ALLEGATO II

« ALLEGATO

IMPORTI DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

(in ECU per 100 kg)

Codice NC	Importo dell'aiuto
2007 99	65,21
2008 20	49,51
2008 30	19,32
2008 40	0
2008 50	25,36
2008 70	18,11
2008 80	102,64
2008 92	37,43
2008 99	56,75 »

ALLEGATO III

« ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg netti)

Codice prodotti	Destinazione delle esportazioni (1)	Restituzione (2) (3)
0812 10 00 100	01	16,06
2002 10 10 100	02	18,11
2006 00 31 000	01	36,49
2006 00 99 100	01	36,49
2008 19 19 100		26,32
2008 19 99 100		26,32
2009 11 99 110		2,536
2009 19 99 110		2,536
2009 11 99 120		5,072
2009 19 99 120		5,072
2009 11 99 130		7,607
2009 19 99 130		7,607
2009 11 99 140		10,14
2009 19 99 140		10,14
2009 11 99 150		12,68
2009 19 99 150		12,68

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, eccetto l'America settentrionale,

02 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti d'America.

(2) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.

(3) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse unicamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93. »